

COMUNE DI PESCARA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 146 Del 09/03/2017

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ E DEL POTERE SOSTITUTIVO DEGLI ORGANI COMUNALI NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI NULLI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.L.GS. 39/2013

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Marzo in prosieguo di seduta iniziata alle ore 18.50 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco	SINDACO	Р
Del Vecchio Enzo	VICE SINDACO	Р
Scotolati Loredana	ASSESSORE	Р
Marchegiani Paola	ASSESSORE	Р
Diodati Giuliano	ASSESSORE	P
Allegrino Antonella	ASSESSORE	Α
Civitarese Matteucci Stefano	ASSESSORE	A
Di lacovo Giovanni	ASSESSORE	Р
Cuzzi Giacomo	ASSESSORE	Р
Di Pietro Laura	ASSESSORE	Р

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;

Premesso che:

- in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, è stato emanato il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 contenente "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- l'art. 17 del D.Lgs. 39/2013 prevede che gli atti di conferimento di incarichi adottati in
 - violazione delle disposizioni del decreto e i relativi contratti sono nulli:
- l'art. 18, tra l'altro, prevede che:
 - I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti;
 - I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza;
 - L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;
 - I comuni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

Considerato quindi che la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità è demandata al Responsabile della prevenzione della corruzione (vigilanza interna), ed alla Autorità Nazionale anticorruzione (vigilanza esterna);

Accertato quindi che la competenza in ordine all'attività sanzionatoria è esclusivamente del RPC, il quale, qualora ritenga configurabile una violazione del D.lgs 39/2013, accertandone, ai sensi dell'art. 15, che la nomina sia inconferibile o incompatibile dichiara la nullità e valuta se alla stessa debba conseguire l'applicazione delle misure inibitorie di cui all'art. 18:

Evidenziato che l'ANAC con delibera n.833 del 03 agosto 2016, ha approvato le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili" che trattano specificamente dell'attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 39/2013 e secondo le richiamate linee guida ANAC;

Ricordato che:

- con decreto del Sindaco prot 257802 del 03.12.2014, è stato individuato, il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, nella figura del Segretario Generale, dott.ssa Carla Monaco
- con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la Trasparenza e l'integrità Triennio 2017/2019, approvato con Atto di Giunta n. 59 del 31.01.2017, è stata inserita la Misura Generale n.6, denominata "Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolare attività o incarichi precedenti e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali" in considerazione delle disposizioni contemplate dal DLgs.n.39/2013 le quali stabiliscono ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice;
- con deliberazione della Giunta n.974 del 20.12.2012 e.s.m. è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi successivamente modificato;

Visto l'atto di natura regolamentare elaborato e proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione che costituirà un allegato al Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi trattandosi di atto di organizzazione interna;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Dato atto che la presente proposta in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio di questo Ente, non necessita del preventivo parere di regolarità contabile;

Acquisito il parere di regolarità tecnica a firma del Segretario Generale reso in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ed ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'Art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge

DELIBERA

1. Approvare a norma dell'art. 18 comma 3 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 il "Regolamento per la disciplina delle procedure interne in materia di inconferibilità e di incompatibilità e del potere sostitutivo degli organi comunali nei casi di conferimento di incarichi nulli ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 39/2013", che costituirà allegato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi:

2. Demandare

- al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione l'attuazione del Regolamento oggetto del presente atto;
- al Dirigente del Settore Risorse Umane ed Organi Istituzionali l'inserimento del presente deliberato quale allegato al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi :
- 3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione « Amministrazione trasparente » del sito istituzionale dell'Ente nella sottosezione " Disposizioni Generali."

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile

146 08-03-201)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La presente Relazione illustra le ragioni addotte alla base dell'adozione del "Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure interne e del potere sostitutivo degli Organi Comunali nel conferimento di Incarichi nulli ai sensi dell'art. 18 Del D.Lgs. 39/2013"

In attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 è stato emanato il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 contenente "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"; Detto decreto legislativo prevede e disciplina una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Ai fini del rispetto di tale normativa è previsto un sistema di vigilanza interna, da parte del RPC ed esterna, da parte dell'ANAC.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n.833 del 03 agosto 2016, ha pubblicato le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione .Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"

La determinazione espressamente prevede

al punto 2 "Ruolo e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità. al punto 3 " Attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità"

L'A.N.A.C. ha ritenuto intervenire al fine di fornire alle amministrazioni indicazioni operative tese anzitutto a chiarire, nell'ambito del quadro normativo di riferimento, il ruolo e le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità nonché a definire i delicati passaggi che connotano la distinta attività di verifica che il suddetto responsabile è chiamato a svolgere sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. Viene quindi evidenziata la rilevanza del ruolo del RPC, al quale vanno garantite autonomia e indipendenza, nel rispetto e in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Si è posto l'accento sul ruolo del RPC al quale la legge, secondo l'interpretazione dell'ANAC e della stessa giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile. Nell'elaborare la disciplina contenuta nel regolamento, di cui se ne propone l'approvazione, si è tenuto conto sia del rispetto del principi di legalità che di quelli del contraddittorio, di proporzionalità e di giusto procedimento. Sono stati inoltre elaborati ed allegati, schemi di dichiarazione di assenza di cause di cause di inconferibilità e di incompatibilità.

Per quanto sopra si propone all'approvazione da parte della Giunta Comunale del "Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure interne in materia di inconferibilità e di incompatibilità e del potere sostitutivo degli Organi Comunali nel conferimento di Incarichi nulli ai sensi dell'art. 18 Del D.Lgs. 39/2013".

ssa Carla Monaco

ÁI RPC

Pag. 5



LOUIS ERA

149 STEEDSTEEDSTEEL DEL DS-03-2017

Città di Pescara Medaglia d'oro al Merito Civile

Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure interne in materia di inconferibilità e di incompatibilità e del potere sostitutivo degli Organi Comunali nel conferimento di Incarichi nulli ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 39 /2013.

Parere di regolarità tecnica:	
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 d	comma 1 e 147 bis comma 1. D.
Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la rego	
amministrativa, anche con riferimento, al rispetto della normativa per la tutel	
A summing the second se	ia dena privacy.
Jarerale	
)
	Dirigente
000111	MENACE
Li Q3,03.17 (Nome	Jognome Olle
Parere di regolarità contabile:	L
la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile	in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio de	
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.	
D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile":	+9 comma i e i 47 dis comma i,
D. Egs. 207/2000, it seguence parere di regolarità contabile :	

	1
II D	irigente
Li 09/-3/17 (Nome	(to)
Li V. ('/ - ' (Nome	(cognome)

ALLECATO ALLA DELIBERA

OPOS - 2017

Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure interne in materia di inconferibilità e di incompatibilità e del potere sostitutivo degli Organi Comunali nel conferimento di Incarichi nulli ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 39/2013.

INDICE

ART. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione
ART. 2 Effetti delle violazioni delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013
ART. 3 Individuazione soggetto rilevatore e competenze dello stesso
ART. 4 Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità
-
ART.5 Obblighi precedenti al conferimento di incarichi
ART. 6 Obblighi successivi al conferimento di incarichi
ART. 7 Procedura per la dichiarazione di nullità per inconferibilità e di applicazione di sanzione
interdittiva
ART. 8 Procedura per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità
ART. 9 Organo surrogante in caso di dichiarazione di nullità dell'incarico
ART. 10 Procedura surrogatoria
ART.11 Obblighi di trasparenza

ART. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

- 1.Le disposizioni di cui alla presente regolamento si applicano agli incarichi, conferiti da organi del Comune di Pescara, dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nel Comune, negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici, sempre di competenza dell'Ente.
- 2. La disciplina regolamentare attiene alle procedure interne e individua gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. dell'8 aprile 2013, n. 39, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.
- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 Effetti delle violazioni delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013

- 1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D. Lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso decreto ed i consequenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'art. 17 del D. Lgs. 39/2013.
- 2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI dello stesso decreto comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile della Prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità, a norma dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.
- 3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'art. 20, comma 5, dello stesso decreto.

ART. 3 Individuazione soggetto rilevatore e competenze dello stesso.

- 1. La funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente, è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione.
 - 2. Al Responsabile P.C. compete:
- vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni utili al conferimento degli incarichi;
- verificare per tutti gli incarichi, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dai Capi II e III del D.Lgs. n. 39/2013, nonché dall'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 autodichiarata dai soggetti interessati;
- accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza;
- attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 4.
- 3. Il Responsabile P.C. segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconferibilità:
- all'organo conferente ed al soggetto incaricato;
- al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
- alla Procura Regionale presso la Corte dei conti, qualora si riscontrino responsabilità amministrative;
- all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel caso si rilevino responsabilità disciplinari.
- 3. Il Responsabile P.P.C. provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero:
- allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio, a norma dell'articolo 331 del c.p.p.;
- per la dichiarazione mendace resa ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

ART. 4 Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità.

- l I soggetti titolari di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni del Comune di Pescara hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione:
- a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Ente.
- 2) I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso decreto.

ART. 5 Obblighi precedenti al conferimento di incarichi

- 1. Tutti i conferimenti di incarichi da parte degli organi del Comune presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti pubblici o privati in controllo pubblico devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D. Lgs. 39/2013 e incompatibilità di cui agli artt. 9, 11, 12 e 13 dello stesso decreto, in quanto applicabili, resa da parte dei soggetti a cui l'incarico sarà conferito. Dell'avvenuta presentazione della dichiarazione si deve dare atto nel provvedimento definitivo di conferimento dell'incarico.
- 2. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, che è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico dichiarazione, deve avvenire con le modalità di cui all' art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. Alla dichiarazione, al fine di definire l'ambito oggettivo della verifica richiesta all'organo conferente l'incarico ed anche in considerazione della buona fede che può caratterizzare l'autore della dichiarazione, deve essere allegata l'elencazione (curriculum) di tutti gli incarichi ricoperti negli ultimi due anni nonché delle eventuali condanne penali dallo stesso subite per i reati contro la pubblica amministrazione.
- 3. Il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezionerà solo all'esito dell'istruttoria (verifica), da parte dell'organo conferente l'incarico e della struttura di supporto (responsabile del procedimento), sulla dichiarazione resa dall'interessato con le modalità di cui ai precedenti commi.

ART. 6 Obblighi successivi al conferimento di incarichi

- 1. I provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal D. Lgs. 39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti del Comune, debbono essere trasmessi, a cura del soggetto che vi ha provveduto, entro sette giorni dall'adozione, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- 2. La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere presentata anche nel corso dell'incarico, con cadenza annuale, entro il 30 aprile. La mancata presentazione della stessa entro il termine indicato, a seguito di comunicazione di messa in mora da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, comporta la sospensione dell'efficacia dell'incarico.

ART. 7 Procedura per la dichiarazione di nullità per inconferibilità e di applicazione di sanzione interdittiva

- 1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora ravveda dall'esame del provvedimento di nomina trasmesso e completo della dichiarazione di cui all'art. 5 o qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico di cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, ovvero di una dichiarazione mendace, ferma restando ogni altra responsabilità, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, provvede con immediatezza ad inviare la contestazione di possibile violazione del fatto al soggetto cui l'incarico è stato conferito ed all'organo che ha conferito l'incarico, quale possibile destinatario delle misure inibitorie di cui all'art. 18 del d.lvo 39/2013.
- 2. La contestazione dovrà contenere, oltre ad una breve indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si ritiene violata, l'assegnazione all'interessato di un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per presentare le deduzioni alla contestazione, anche con eventuale richiesta di audizione.
- 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, entro i successivi quindici giorni, con apposito decreto motivato, a dichiarare la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- 4. Dichiarata la nullità della nomina il RPC procede all'avvio del procedimento teso a valutare l'applicazione delle misure inibitorie di cui all'art. 18, comma2, del D.Lgs 39/2013.
- 5. A tale scopo il RPC trasmette la contestazione all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo ed assegna allo stesso un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per presentare le deduzioni alla contestazione unitamente alla relazione istruttoria relativa al conferimento dell'incarico, anche con eventuale richiesta di audizione.
- 6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, entro i successivi quindici giorni, ad applicare all'organo stesso (o ai suoi componenti) la sanzione interdittiva della preclusione dell'esercizio del potere di conferire gli incarichi di sua competenza per il periodo di tre mesi decorrenti dalla data di notifica del decreto quale atto conclusivo del procedimento.
- 7. I decreti di cui al presente articolo sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti Corruzione", del sito istituzionale di questo Ente da cui, con appositi link, è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi decreti; sono, inoltre, inviati ai soggetti indicati nel comma 2, dell'articolo 2, al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli, di cui all'art. 8 e al soggetto incaricato del recupero delle somme eventualmente erogate, di cui all'art. 10.

ART. 8 Procedura per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora accerti dall'esame del provvedimento di nomina trasmesso e completo della dichiarazione di cui all'art. 5 o qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso dello svolgimento dell'incarico di cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, provvede a contestare all'interessato la possibile violazione di legge.
- 2. La contestazione, che dovrà contenere oltre ad una breve indicazione del fatto anche la norma violata, comporta per l'interessato l'obbligo di opzione tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento di attività, cariche ed incarichi con esso incompatibili. L'opzione va esercitata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione dell'insorgere della causa, decorsi i quali (in assenza di rimozione della causa di incompatibilità) il RPC dichiarerà la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;

ART. 9 Organo surrogante in caso di dichiarazione di nullità dell'incarico

1.L'organo surrogante, in caso di dichiarazione di nullità dell'incarico conferito, è così individuato:

- a) il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco. Nel caso in cui il Vice Sindaco sia assente o in posizione di conflitto di interessi, la competenza spetta al primo degli Assessori in carica nell'ordine in cui sono elencati nel decreto di nomina della Giunta;
- b) il Direttore Generale se l'affidamento nullo sia stato operato dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore dell'Avvocatura e dal Comandante della P.M.;

ART. 10 Procedura surrogatoria

- 1. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
- 2. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.
- 3. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai soggetti che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità quali soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo.

ART. 11 Procedura di recupero

- 1. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette gli atti al Dirigente del Settore Economico-Finanziario ed al Direttore dell'Avvocatura comunale per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.
- 2. Entro i sette giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Dirigente del Settore Economico-Finanziario dà comunicazione dell'avvenuto introito al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Sindaco, al Collegio dei Revisori e al NdV

ART. 12 Obblighi di trasparenza

- 1. I decreti di accertamento della nullità del conferimento di incarico sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" con le modalità indicate nell'art.7, comma 7.
- 2. Le dichiarazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente", nella pertinente sottosezione in relazione al tipo di incarico conferito.

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Alessandrini Marco	F.to Dott.ssa Monaco Carla
Per copia conforme all'originale.	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, II <u>1</u> 3 MAR, 2617	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
che copia della presente deliberazione è	one dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica estata pubblicata all'Albo Pretorio dal 🖟 3 🤼 🕮 🚉 20 i essa non sono state prodotte opposizioni.
	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì	
SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTI per 10 giorni consecutivi dal effetti dell'art. 134 – 3° comma – D. Legis	VA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni ai sensi e per gli slativo del 18 agosto 2000 N. 267.
	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì	
COMUNE	DI PESCARA
N di prot.	Pescara, lì
FASCICOLO UFFICIO	All'Ufficio
	All'Ufficio
	II ELINIZIONIADIO DESDONISADII E